

Cl: 8.21
Fasc:N.55.1/2025

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVO ALLEVAMENTO BOVINO,
NEL COMUNE DI NARZOLE, FRAZIONE LUCCHI.

PROPONENTE: ALL GREEN SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, VIA VALLE N. 1/F, 12030 -
MARENE.

ESITO PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO ALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.10.2025 con prot. di ric. n. 90096, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società semplice agricola ALL GREEN s.s.a. con sede legale in Via Valle n. 1/F a Marene;
- con nota provinciale prot. n. 91096 del 21.10.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21 ottobre al 19 novembre 2025;
- con nota prot. n. 91098 del 21.10.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale *B.1.c) - Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini" dell'Allegato B della L.R. 13/2023 (ex n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.)*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 109601 del 16.12.2025, l'A.S.L. CN2, per quanto di competenza, ritiene che il progetto presentato debba essere sottoposto alla fase di VIA, in quanto nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune criticità, relative ai possibili impatti generati dalle attività, che

necessitano di ulteriori approfondimenti.

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 09 dicembre 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, sulla base dei contributi pervenuti nel corso del procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, ha evidenziato quanto segue:

1. Dal punto di vista amministrativo, il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L. R. 13/2023 in quanto viene superato il carico bestiame di 20 quintali pv/Ha, soglia prevista per le aziende ricadenti in ZVN.

L'azienda dovrà presentare idonea istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Dal punto di vista tecnico, il progetto prevede la realizzazione di un allevamento per l'ingrasso di capi bovini da carne nel comune di Narzole.

L'allevamento sarà costituito da: 4 stalle (A-B-C-D), una concimaia di stoccaggio per il letame, una tettoia e locali di servizio.

I fabbricati sono siti sui mappali 12 e 138 del Foglio 19 del Comune di Narzole.

Il ciclo di allevamento prevede l'approvvigionamento, settimanale, di circa 50 vitelli (età: sei mesi - peso vivo: 200 Kg) da stabulare nei ricoveri A-B, dove verranno ingrassati per un periodo medio di 2 mesi e poi spostati nei ricoveri C-D. In questi ricoveri rimarranno per 11 mesi fino al raggiungimento del peso vivo di macellazione pari a 650 Kg.

Il peso vivo medio di ciascun capo sarà pari a 400 Kg/capo.

La potenzialità del sito è pari a 700 posti bovini all'ingrasso, al lordo dell'infermeria, con un peso vivo totale pari a 280 t.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto sulle componenti ambientali interferite:

a) Emissioni in atmosfera e impatti sul clima

Utilizzando il metodo CRPA BAT-tool Plus (figura sottostante estratta dall'elaborato 15), il proponente stima che il nuovo allevamento comporterà le seguenti emissioni di ammoniaca e metano: 7,7 t/a di NH₃ e 30,5 t/a di CH₄, valutando le emissioni climalteranti complessive in 1056 t/a di CO₂eq.

Emissioni (Capi Presenza Media)													
Emissioni NH ₃ REF		Emissioni NH ₃ Situazione attuale		Riduzione NH ₃ rispetto a REF		Emissioni Gas Serra							
Totali	13.066 kg/a	Totali	7.727 kg/a	Totali	5.339 kg/a	40,9%	Totali	CH ₄	30.582 kg/a	N ₂ O	919 kg/a	CO ₂ -eq	1.056.058 kg/a
Ricovero	6.058 kg/a	Ricovero	4.246 kg/a	Ricovero	1.812 kg/a	29,9%	Emissioni Enteriche	CH ₄	28.709 kg/a	N ₂ O	0 kg/a	CO ₂ -eq	717.725 kg/a
Trattamento	0 kg/a	Trattamento	0 kg/a	Trattamento	0 kg/a	- %	Gestione Effluenti	CH ₄	1.837 kg/a	N ₂ O	403 kg/a	CO ₂ -eq	166.919 kg/a
Stoccaggio	3.817 kg/a	Stoccaggio	2.138 kg/a	Stoccaggio	1.679 kg/a	44%	Distribuzione Agronomica	CH ₄	0 kg/a	N ₂ O	516 kg/a	CO ₂ -eq	153.768 kg/a
Distribuzione effluenti	3.191 kg/a	Distribuzione effluenti	1.343 kg/a	Distribuzione effluenti	1.848 kg/a	57,9%	Consumi Energetici		-		-	CO ₂ -eq	17.646 kg/a

Riepilogo Emissioni							
Macrocategoria	Capi	Peso Medio	Peso vivo totale	N Escreto	Emissioni Gas Serra	BAT-AEL	BAT-AEL Esist.
Bovini all'ingrasso	700	400,00 kg	280,00 t	46,68 kg/capo/a	6,36 kg/capo/a	-	-

Situazione attuale Ricovero e Alimentazione										
Specie	Categoria	Capi		Peso Medio	N Escreto	Riduzione N Alim.	Tipologia Stabilizzazione/BAT Ricovero	Emissione NH ₃ Ricovero		Note
		Pot.	Med.					Rif. Peso Attuale	Rif peso Std.	
Bovini	Bovini all'ingrasso	700	668	400,00 kg	117 kg/t p.v./a	0 %	Stabulazione libera con paglia totale	6,36 kg/capo/a	5,56 kg/capo/a	-

Come noto, gli allevamenti bovini sono quelli caratterizzati dal maggior tasso di emissione di metano pro-capo a causa della fermentazione enterica caratteristica dei ruminanti.

Per quanto riguarda i gas climalteranti, la stima della c.d. "impronta di carbonio", espressa in termini di CO₂ equivalente, dello scenario di allevamento in esame, di per sé già rilevante, risulterebbe approssimata per difetto.

Infatti, applicando il coefficiente riportato nella tabella di figura 3 (Ispra, 2022), le emissioni di metano dell'allevamento in parola sarebbero pari, per la sola fermentazione enterica, a circa 35 t/anno (a fronte delle 29 stimate dal BAT-Tool), mentre quelle derivanti dalla gestione dei reflui (figura 4) ammonterebbero a 7,3 t/anno, a fronte delle meno di due stimate dal BAT-Tool.

Sorgente	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 1990-2020
Vacche da latte	37.1	37.1	37.1	41.5	41.6	37.8	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	-0.1%
Altri bovini	27.9	28.2	28.3	31.4	29.4	26.7	26.1	26.1	26.0	26.0	26.0	-7.0%
Ovini	5.1	5.3	5.4	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2	2.4%
Suini	102.0	102.2	102.3	102.1	102.8	103.7	103.6	103.6	103.6	103.6	103.7	1.6%
Bufalini	35.7	35.3	34.9	39.3	34.9	29.4	28.4	28.4	28.4	28.3	28.3	-20.7%
Caprini	3.4	3.6	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	9.6%
Cavalli	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	2.7%
Muli e asini	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	-6.3%
Avicoli	20.3	20.8	20.6	21.5	21.2	19.9	19.3	19.2	19.2	19.2	19.2	-5.7%
Conigli	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	0.0%
Struzzi	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	0.0%
Animali da pelliccia	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	715.8	0.0%

Figura 3 - Emissioni di metano da fermentazione enterica per unità di massa (g CH₄/kg). (fonte: Rapporto Ispra 374/2022)

Sorgente	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	% 1990-2020
Vacche da latte	184.4	205.0	206.8	203.2	203.4	207.0	208.8	212.8	217.0	218.8	225.1	22.1%
Altri bovini	121.1	121.7	122.6	120.9	120.5	123.0	123.3	123.6	124.1	124.0	124.0	2.4%
Ovini	154.0	156.7	149.5	155.5	154.1	155.7	156.7	157.0	159.0	159.9	159.0	3.3%
Suini	18.9	18.8	19.0	19.4	19.4	18.5	18.4	18.4	18.6	18.6	18.6	-1.5%
Bufalini	142.4	147.1	154.3	160.5	145.5	151.2	149.9	150.8	150.0	152.8	154.0	8.1%
Caprini	100.7	105.6	103.8	108.7	105.2	110.4	111.0	111.4	111.7	110.3	110.9	10.1%
Cavalli	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	0.0%
Muli e asini	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0%
Conigli	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	0.0%

Figura 4 - Fattori di emissioni di metano dalla gestione dei reflui zootecnici per unità di massa (g CH₄/kg) (fonte: Rapporto Ispra 374/2022)

Inoltre, si ritiene che per una corretta valutazione degli impatti sul clima di quanto in progetto sarebbe stato opportuno utilizzare, tanto per il CH₄ che per il N₂O, il loro potenziale climalterante (potenziale di riscaldamento globale o Global Warming Potential) a venti anni (GWP-20) anziché quello a cento, come avviene (in coerenza con quanto previsto per gli inventari nazionali delle emissioni di gas serra dalle linee guida IPCC) con il BAT-Tool. Questo perché l'utilizzo del GWP-100 porta a sottostimare il contributo dei gas a breve vita media come il metano, che ha un elevato impatto a breve termine sulle temperature, tanto da essere ritenuto responsabile di circa un terzo del riscaldamento sin qui osservato (IPCC, 2021).

Per quanto sopra, le emissioni climalteranti espresse in termini di CO₂eq, impiegando il GWP-20 del CH₄ (pari a 72), possono più realisticamente essere stimate in circa 2.493 t/a, ovvero oltre il doppio di quelle quantificate dal software BAT-Tool.

Utilizzando invece i fattori emissivi indicati nel rapporto Ispra sopra citato, le emissioni climalteranti dell'allevamento ammonterebbero, a seconda del GWP utilizzato per il metano, rispettivamente a oltre 1.342 t/anno (con GWP-100) e a 3.315 t/anno di CO₂eq (con GWP-20).

Oltre a ciò, l'analisi LCA (Lite Cycle Assessment) evidenzia come, tra gli allevamenti finalizzati alla produzione di carne, quelli bovini siano tra quelli caratterizzati dalle maggiori emissioni per unità di prodotto (figura 5).

Nel caso in esame, utilizzando il peso vivo inserito nel BAT-Tool (280 t) e il fattore sopra riportato, l'ordine di grandezza delle emissioni di gas serra dell'allevamento sarebbe prossimo, per ogni ciclo produttivo, a 5.100 t di CO₂eq, pari a circa 3.200 t/anno, stimate attribuendo al metano il valore del GWP-100.

Tabella 4 - Impatto ambientale associato alla produzione del prodotto principale e dei co-prodotti derivanti da allevamenti		
Prodotto	kg CO ₂ eq /unità di prodotto	Riferimento
Latte vaccino	0,16-2,90 kg CO ₂ eq/kg latte normalizzato	Laca et al., 2020
Latte ovino	2,0-5,0 kg CO ₂ eq/kg latte normalizzato	Bhatt and Abbassi, 2021
Latte caprino	0,81-5,22 kg CO ₂ eq/kg latte normalizzato	Kanyarushoki et al., 2008; Michael, 2011; Robertson et al., 2015; Gutiérrez-Peña et al., 2019; Sintori et al., 2019; Horrillo et al., 2020; Zucali et al., 2020;
Latte pastorizzato	1,46-1,93 kg CO ₂ eq/kg	Üçtuğ et al., 2019
Latte UHT	1,31 kg CO ₂ eq/kg	Üçtuğ et al., 2019
Formaggio	7,80-8,10 kg CO ₂ eq/kg	Üçtuğ et al., 2019
Yoghurt	2,03-3,40 kg CO ₂ eq/kg	Üçtuğ et al., 2019
Burro	10,5-21,0 kg CO ₂ eq/kg	Üçtuğ et al., 2019
Ova biologiche	1,56 kg CO ₂ eq/kg	Costantini et al., 2020
Carne bovina	18,21 kg CO ₂ eq/kg carcassa	Forero-Cantor et al., 2020
Carne suina	4,97 kg CO ₂ eq/kg carcassa	Forero-Cantor et al., 2020
Carne di agnellone	22,96 kg CO ₂ eq/kg carcassa	Forero-Cantor et al., 2020
Carne di agnello da latte	4,56-7,30 kg CO ₂ eq/kg guadagno in peso	Battacone et al., 2021
Carne di tacchino	5,56 kg CO ₂ eq/kg carcassa	Forero-Cantor et al., 2020
Carne di pollo	4,02 kg CO ₂ eq/kg carcassa	Forero-Cantor et al., 2020

Figura 5 - Impatto ambientale associato alla produzione del prodotto principale e dei co-prodotti derivanti da allevamenti da "Le metriche per la valutazione degli impatti climateranti del metano" di Lunesu, Caratzu, Correddu, Nudda, Rassu, Pulina in "Mangimistica sostenibile", Pulina G. 2022

Posto che la produzione di metano enterico da parte dei ruminanti, quali i bovini, è un processo fisiologico non eliminabile, è tuttavia possibile modulare la metanogenesi attraverso una serie di strategie, fra le quali in primis l'alimentazione, per esempio agendo sulla qualità e la digeribilità della dieta, aspetto che tuttavia non è stato affrontato nella documentazione progettuale.

Per completezza, va ancora evidenziato come la previsione di realizzare l'impianto FV fino a una potenza di 942 kW con una producibilità stimabile in circa 990 MWh/anno, consentirà di ridurre almeno in parte l'impronta carbonica dell'allevamento: alla luce dei più recenti fattori emissivi per la produzione di energia da parte del sistema elettrico nazionale, pari a circa 216 g CO₂/kWh (Ispra, 2025), si può stimare infatti che la producibilità sopra ipotizzata potrebbe consentire di evitare l'emissione di circa 214 t/anno di CO₂.

Sempre per quanto attiene le emissioni in atmosfera, all'allevamento in parola sarà imputabile quella di circa 7,7 t/anno di ammoniaca, uno dei precursori del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana. A questo proposito, l'Italia (e, in particolare, le regioni del bacino padano, tra cui il Piemonte) è sottoposta a procedura di infrazione per le violazioni ripetute e continuative dei limiti previsti per il parametro PM10 (di cui l'ammoniaca, come detto, è precursore) dalla Direttiva sulla qualità dell'aria n. 2008/50/CE.

b) Emissioni odorigene

Per quanto attiene le emissioni odorigene, si prende atto di quanto asserito dalla ditta in merito all'adozione di non meglio precisate MTD (di cui non sono peraltro chiare efficacia ed applicabilità al caso in esame, dal momento che, come dichiarato dallo stesso proponente, queste riguardano gli allevamenti suinicoli e avicoli) e alla possibilità di attivare il protocollo previsto dalla D.G.R. n. 13-4554 del 09/01/2017.

c) Impatto su suolo e acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

La realizzazione delle strutture determinerà l'occupazione di un'area attualmente libera (il cui ammontare complessivo non viene quantificato) che comporterà un nuovo consumo di suolo di elevato valore agronomico, caratterizzato dalla I classe di capacità d'uso

Premesso che la risorsa suolo è limitata e, visti i tempi estremamente lunghi necessari alla sua formazione, sostanzialmente non rinnovabile, l'impatto su di essa e sui servizi ecosistemici da essa garantiti può essere ritenuto irreversibile: a questo proposito, occorre ricordare gli obiettivi e gli orientamenti sia nazionali (si veda per esempio il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) 2021- 2050, approvato con delibera CITE 08/03/2022) che comunitari (Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM/2021/699 final) in materia, che prevedono una riduzione o

l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030.

Per quanto attiene l'utilizzazione agronomica dei reflui, che sarà praticata anche dal proponente, si rileva come, in generale, questa determini impatti significativi sulle acque sotterranee, dal momento che le fertilizzazioni sono non di rado eccedenti i reali fabbisogni colturali, determinando un surplus di apporto di azoto al campo, come si osserva nell'area della pianura cuneese-torinese interessata dagli allevamenti intensivi. La quota di azoto inutilizzata dalle colture in parte volatilizza in atmosfera (sotto forma di ammoniaca) e in parte migra nell'acquifero (sotto forma di nitrati), andando a contribuire all'inquinamento degli acquiferi e dei corpi idrici superficiali. Anche in questo caso, l'Italia (e, in particolare, le regioni del bacino padano, tra cui il Piemonte) è sottoposta a procedura di infrazione per la violazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Come illustrato nella più recente relazione redatta dall'ARPA sullo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei in Piemonte (relativa al triennio 2020-2022), tra le aree maggiormente interessate dalla presenza di nitrati nelle acque sotterranee figurano in provincia di Cuneo le zone centrali degli acquiferi GWB-S6 e GWB-S7, che comprendono numerosi mappali opzionati per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici prodotti dall'allevamento in progetto, di cui una quota non trascurabile degli stessi ricade in aree caratterizzate da una alta vulnerabilità degli acquiferi o insiste su suoli con una capacità bassa o moderatamente bassa di protezione delle acque sotterranee, a prescindere dal fatto che questi risultino ricompresi all'interno delle ZVN (come peraltro accade in molti casi).

In merito a questo aspetto, sarebbe stato opportuno valutare gli eventuali impatti determinati dalla gestione prospettata per i reflui in funzione dell'attuale gestione delle fertilizzazioni sui mappali destinati a spandimento.

d) Consumo energetico

Con la messa in esercizio del nuovo allevamento, i consumi di energia elettrica sono stati stimati in circa 10 MWh/anno (valore che non è chiaro considerando quali parametri e voci sia stato ottenuto), soddisfatti in parte da prelievo in rete in parte dalla produzione per mezzo di un impianto fotovoltaico, da 942,34 kWp, da installare sulle coperture dei fabbricati.

e) Consumo idrico

Le acque utilizzate verranno prelevate da pozzo aziendale, per il quale si dichiara in iter la richiesta di nuova concessione di derivazione da acque sotterranee ad uso zootecnico presso la Provincia di Cuneo. Il fabbisogno idrico dell'allevamento in parola viene stimato in circa 13.700 mc/anno, senza precisare come lo stesso è stato quantificato. A tale proposito si fa presente che, da letteratura scientifica (Mekonnen et Hoekstra, 2012) considerando il suo intero LCA, l'impronta idrica della carne bovina risulta ben maggiore dei circa 48 mc/anno/t di peso vivo desumibili dalla documentazione progettuale.

In virtù degli ormai ricorrenti periodi di carenza idrica è quanto mai necessario evitare azioni che comportino un consumo ulteriore rispetto agli usi della risorsa che devono essere garantiti per legge.

Considerato che:

- a) la produzione di carne bovina è considerata una delle attività a maggior impatto ambientale, in particolare riguardo alle emissioni climalteranti e al consumo di acqua.
- b) La realizzazione di quanto in progetto determinerebbe, rispetto alla situazione attuale, nuove consistenti emissioni climalteranti (di metano e protossido di azoto), la cui quantificazione, pur con le incertezze legate alla metodologia utilizzata, è stata con buona probabilità significativamente sottostimata da parte del proponente.
- c) Il progetto di che trattasi risulta non coerente con la necessità di ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti al fine di mitigare il cambiamento climatico in atto, costituendo inoltre una potenziale ulteriore fonte di pressione per quanto attiene la problematica dell'inquinamento da nitrati delle acque sotterranee in un contesto che, come si è visto, risulta già vulnerabile e fortemente impattato.
- d) Il Piemonte risulta già coinvolto in una procedura di infrazione europea per il superamento del valore limite stabilito dalla Direttiva Nitrati, la progettazione dovrebbe prestare particolare

attenzione alla tutela delle acque sotterranee rispetto alla contaminazione da nitrati, fornendo un'adeguata analisi degli impatti sul suolo e sulla falda, nonché delle misure da adottare per minimizzare e compensare gli impatti stimati, considerando l'intero ciclo produttivo, dalla stabulazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti.

- e) Non vengono fornite indicazioni circa le connessioni tra l'allevamento in progetto e gli altri allevamenti di proprietà del rappresentante della ditta ALL GREEN s.s.a., nonché un quadro riassuntivo della disponibilità dei terreni per tutti gli allevamenti in questione.
- f) Non viene descritta la destinazione finale dell'azoto zootecnico che verrebbe ceduto alla ditta Lamberti s.n.c. (autotrasportatore di cose per conto di terzi, commercio ingrosso letame e concimi organici, foraggi...) e che a tale proposito, non essendo azienda agricola e non presentando la comunicazione 10/R, si nutrono forti perplessità che la stessa possa avviarli ad utilizzazione agronomica.
- g) Per quanto riguarda la profondità della vasca di raccolta liquami dovrà essere rispettato il franco minimo di 1 metro tra la base della vasca e il livello della falda;
- h) L'attività è inserita nell'elenco della Tabella 1 del D.D. del MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene" e risulta soggetta agli adempimenti di cui al Decreto citato, dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi:
 - alla descrizione della zona e classificazione dei ricettori sensibili;
 - alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene;
 - alla valutazione del potenziale impatto odorigeno, anche senza l'utilizzo di un modello di dispersione e/o la redazione di mappe di impatto.

L'approfondimento si dovrà basare su di un criterio di ragionevolezza tecnica, in linea con quanto previsto alla procedura semplificata, al fine di comprendere:

- la significatività degli impatti delle emissioni odorigene sulla zona interessata;
 - quali siano gli interventi impiantistici e/o gestionali conseguenti alla caratterizzazione.
- i) Deve essere verificato il rispetto delle distanze in progetto delle strutture di stabulazione e della concimaia dai recettori presenti, così come previste al regolamento comunale.
 - j) Per quanto riguarda l'impatto sulla qualità dell'aria, non è stato stimato il relativo contributo generato dal traffico veicolare imputabile alle attività di trasporto effluenti zootecnici destinati allo spandimento.
 - k) Non è stato valutato l'impatto che l'attività in oggetto (dalla stabulazione allo spandimento) avrà sulle emissioni di gas climalteranti, nonché le misure di contenimento che si intendono adottare per ridurre al minimo l'impatto stimato.
 - l) in data 09 dicembre 2025, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 109063 del 15.12.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 106819 del 09.12.2025 e del parere dell'ASL CN2 di cui alla nota prot. 109601 del 16.12.2025 ed istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché viste le caratteristiche ecosistemiche e paesaggistiche del sito in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n109601 del 16.12.2025 dell'A.S.L. CN2, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D. Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.10.2025 con prot. di ric. n. 90096, da parte del legale rappresentante della società semplice agricola ALL GREEN s.s.a. con sede legale in Via Valle n. 1/F a Marene (CN), in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 9 dicembre 2025, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte e del supporto tecnico scientifico del Settore Tutela del Territorio della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023 dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.
- 2. DI PRESCRIVERE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023 dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott.ssa Cristina ALLIONE

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale